



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2021/00123

2021/263/00002

Ripartizione Sviluppo Economico Pos Attività Produttive

Data Adozione: 20/01/2021

Altri Settori:

Estensore: Roberta Del Core

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI EFFETTUATA IN APPOSITI LOCALI AD ESSA ADIBITI IN MODO ESCLUSIVO

Responsabili procedimento	Data Visto
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 20/01/2021

IL SINDACO

VISTI:

-il Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021 recante *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio, sostitutivo di quello del 3 dicembre 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*", che individua tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;

RILEVATO CHE:

-la Puglia risulta destinataria delle più stringenti misure di cui all'art. 2 del citato DPCM 14 gennaio 2021, così come disposto dall'art.1 dell' Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021;

- il predetto D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, all'art. 1, comma 10, tra le misure che si applicano all'intero territorio nazionale, alla lettera ff) stabilisce che "*le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni*";

-alla successiva lettera gg) dispone altresì che "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle 18.00*" e che resta consentita "*fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze*";

CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette "area arancione" come la Puglia il DPCM 14 gennaio 2021 al comma 3 dell'articolo 2, lettera c, dispone che "*sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)...*", e precisa inoltre che "*Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3, [bar e altri esercizi simili senza cucina] e 47.25 [commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati] l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00*";

DATO ATTO CHE con Ordinanza Sindacale n. 2020/03884 del 04/12/2020 è stata prorogata fino al 15 gennaio 2021 la sospensione già disposta con Ordinanza Sindacale 2020/03215 del 26 ottobre 2020 dello svolgimento dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, definita dall'art. 58, L.R. 24/2015, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del mattino seguente;

PRESO ATTO CHE con proprio decreto n. 17/2020 del 2.3.2020 ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Bari, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTO il verbale del 4/12/2020 in cui il C.O.C., con riferimento all'Ordinanza Sindacale n. 2020/03626 del 23/11/2020 di proroga della precedente Ordinanza n. 2020/3215 del 26/10/2020 di sospensione dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici, ha ritenuto opportuno che tali esercizi siano sottoposti alle medesime limitazioni previste dallo stesso DPCM per le attività di somministrazione;

RITENUTO che tale valutazione permanga anche alla luce del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

RITENUTA la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19;

VISTI:

- l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;
- l'art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

VISTI:

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- la Legge Regione Puglia n. 24 del 16.4.2015;
- l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
- il decreto n. 17/2020 del 2.3.2020;
- il C.O.C. del 04/12/2020;
- l'Ordinanza Sindacale 2020/03215 del 26 ottobre 2020
- l'Ordinanza Sindacale n. 2020/03626 del 23/11/2020
- l'Ordinanza Sindacale n. 2020/03884 del 04/12/2020;
- il D.L. n.2 del 14 gennaio 2021;
- Il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021;

ORDINA

- **PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in premessa;
- **SOSPENDERE dal 20 gennaio 2021 e sino al 5 marzo 2021 compreso, lo svolgimento dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, definita dall'art. 58 L.R. 24/2015, dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del mattino seguente;**

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.
- A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81.

DA' ATTO

- che il provvedimento potrà essere modificato nel corso della vigenza, d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, sulla base di monitoraggi intermedi sull'andamento epidemiologico;

- che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari con efficacia notiziale, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente atto - è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Ripartizione Sviluppo Economico, Dott. Mario Marchillo.

TRASMETTE

il presente atto per i rispettivi adempimenti di monitoraggio e verifica al Corpo della Polizia Locale di Bari.

Inoltre al Sig. Prefetto di Bari, al Sig. Questore di Bari; al Comando Regione Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Asl Ba - Dipartimento di Prevenzione, alla Asl Ba – Direzione Generale, alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Bari, nonché gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 20/01/2021 ed è divenuta esecutiva in data 20/01/2021.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>